



COMUNE DI MASCALI

(Provincia di Catania)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I U C)

IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2014

I N D I C E

CAPITOLO A – DISPOSIZIONI GENERALI IUC

- Art. 1.A** - Ambito di applicazione
- Art. 2.A** - Soggetti attivi
- Art. 3.A** - Termini per la variazione delle tariffe e delle aliquote
- Art. 4.A** - Competenza alla variazione delle aliquote
- Art. 5.A** - Riscossione
- Art. 6.A** - Accertamento
- Art. 7.A** - Somme di modesto ammontare
- Art. 8.A** - Nomina del Funzionario Responsabile
- Art. 9.A** - Dichiarazione
- Art. 10.A** - Rimborsi
- Art. 11.A** - Calcolo degli interessi
- Art. 12.A** - Abrogazione e norme di rinvio
- Art. 13.A** - Entrata in vigore
- Art. 14.A** - Disposizioni finali

CAPITOLO B – IMU

- Art. 1.B** - Oggetto
- Art. 2.B** - Presupposto dell'imposta
- Art. 3.B** - Soggetto Attivo
- Art. 4.B** - Soggetti Passivi
- Art. 5.B** - Definizione di immobili assoggettati all'IMU
- Art. 6.B** - Base imponibile
- Art. 7.B** - Determinazione del valore dei fabbricati soggetti ad imposta
- Art. 8.B** - Base imponibile delle aree fabbricabili
- Art. 9.B** - Fabbricati parzialmente costruiti, in parziale ristrutturazione o unità collabenti
- Art. 10.B** - Immobili oggetto di procedimento espropriativi
- Art. 11.B** - Riduzioni della base imponibile fabbricati inagibili o inabitabili
- Art. 12.B** - Esclusioni dall'IMU
- Art. 13.B** - Esenzioni dall'IMU
- Art. 14.B** - Esenzione aree fabbricabili per attività agro-silvo-pastorali
- Art. 15.B** - Unità pertinenziali all'abitazione principale: agevolazioni
- Art. 16.B** - Unità immobiliari assimilate all'abitazione principale
- Art. 17.B** - Dichiarazione
- Art. 18.B** - Termini di versamento
- Art. 19.B** - Modalità di versamento
- Art. 20.B** - Funzionario Responsabile
- Art. 21.B** - Accertamento
- Art. 22.B** - Attività di controllo e rimborsi
- Art. 23.B** - Riscossione forzata o a mezzo ruolo degli importi dovuti al comune
- Art. 24.B** - Normativa di rinvio

- Art. 25.B** - Norme abrogate
- Art. 26.B** - Efficacia del Regolamento

CAPITOLO C – TASI

- Art. 1.C** - Oggetto
- Art. 2.C** - Istituzione della TASI
- Art. 3.C** - Presupposto impositivo del tributo
- Art. 4.C** - Soggetto attivo del tributo
- Art. 5.C** - Soggetti passivi del tributo
- Art. 6.C** - Base imponibile
- Art. 7.C** - Aliquote della TASI
- Art. 8.C** - Esenzioni e riduzioni
- Art. 9.C** - Agevolazioni
- Art. 10.C** - Dichiarazione
- Art. 11.C** - Riscossione della TASI
- Art. 12.C** - Modalità di versamento
- Art. 13.C** - Funzionario Responsabile
- Art. 14.C** - Accertamento
- Art. 15.C** - Attività di controllo e rimborsi
- Art. 16.C** - Riscossione forzata o a mezzo ruolo
- Art. 17.C** - Normativa di rinvia
- Art. 18.C** - Efficacia del Regolamento

CAPITOLO D – TARI

- Art. 1.D** - Oggetto
- Art. 2.D** - Istituzione della TARI
- Art. 3.D** - Presupposto del tributo
- Art. 4.D** - Soggetto attivo
- Art. 5.D** - Soggetti passivi
- Art. 6.D** - Locali ed aree scoperte soggetti al tributo
- Art. 7.D** - Locali ed aree scoperte escluse o non soggette al tributo
- Art. 8.D** - Tributo sui rifiuti prodotti dai campeggi e sulle aree ricreative
- Art. 9.D** - Produzione di rifiuti speciali non assimilati
- Art. 10.D** - Tariffe del tributo
- Art. 11.D** - Determinazione della base imponibile
- Art. 12.D** - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
- Art. 13.D** - Piano Finanziario
- Art. 14.D** - Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 15.D** - Classificazione delle utenze domestiche
- Art. 16.D** - Obbligazione tributaria
- Art. 17.D** - Zone non servite
- Art. 18.D** - Irregolarità nello svolgimento del servizio
- Art. 19.D** - Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

- Art. 20.D** - Riduzione per le utenze non domestiche
- Art. 21.D** - Agevolazioni
- Art. 22.D** - Interventi a favore di soggetti in condizione di grave disagio socio economico
- Art. 23.D** - Riduzione ed esenzioni
- Art. 24.D** - Cumulo di riduzioni e agevolazioni
- Art. 25.D** - Tributo giornaliero
- Art. 26.D** - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione
- Art. 27.D** - Riscossione
- Art. 28.D** - Rimborsi e compensazione
- Art. 29.D** - Funzionario Responsabile
- Art. 30.D** - Verifiche ed accertamenti
- Art. 31.D** - Accertamento con adesione
- Art. 32.D** - Sanzioni ed interessi
- Art. 33.D** - Verifiche ed accertamenti
- Art. 34.D** - Efficacia del Regolamento

CAPITOLO A – DISPOSIZIONI GENERALI IUC

Articolo 1.A

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. **Il presente Regolamento**, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, **disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)** istituita con l'articolo 1, comma 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (*legge di stabilità 2014*). In particolar modo:
 - per quanto riguarda la componente **TARI** (tassa rifiuti) disciplina:
 - i criteri di determinazione delle tariffe;
 - la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione rifiuti;
 - le riduzioni tariffarie;
 - la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
 - per quanto riguarda la componente **TASI** (tributo per i servizi indivisibili) disciplina:
 - l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascun di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura il tributo è diretto;
 - le riduzioni ed esenzioni;
 - nel caso di unità immobiliare occupata da soggetto diverso dal titolare di diritto reale sull'immobile, la percentuale di suddivisione del carico tributario tra occupante e titolare;
 - per quanto riguarda la componente **IMU** (imposta municipale propria) disciplina:
 - l'assimilazione dell'abitazione principale;
 - le agevolazione ed esenzioni;
 - le aree edificabili con particolare riferimento all'individuazione di casi particolari ed alla determinazione della base imponibile;
 - le condizioni di inagibilità ed inabilità.

Articolo 2.A

SOGGETTI ATTIVI

1. I soggetti attivi dell'imposta sono:
 - il Comune in cui insiste la superficie dell'immobile oggetto di imposizione;
 - lo Stato, con riferimento all'imposta comunale sugli immobili produttivi censiti al N.C.E.U. nella categoria catastale D. Al medesimo compete la quota IMU calcolata all'aliquota di base pari allo 0,76 per cento.

Articolo 3.A

TERMINI PER LA VARIAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE ALIQUOTE

1. Le tariffe e le aliquote dell'imposta unica comunale sono stabilite entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione, se non diversamente disposto.

Articolo 4.A

COMPETENZA ALLA VARIAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. Le tariffe e le aliquote dell'imposta unica comunale sono stabilite annualmente dal Consiglio Comunale con propria Deliberazione.

Articolo 5.A

RISCOSSIONE

1. **TASI**: il contribuente provvede al versamento in autoliquidazione, della somma dovuta alle scadenze stabilite del 16 giugno (acconto) e del 16 dicembre (saldo);
2. **IMU**: il contribuente provvede al versamento in autoliquidazione, della somma dovuta alle scadenze stabilite del 16 giugno (acconto) e del 16 dicembre (saldo);
3. **TARI**: il Comune riscuote il tributo in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, avvisi di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute suddividendo l'ammontare complessivo in **4** rate scadenti il giorno 16 dei mesi di marzo, maggio, luglio, settembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di maggio di ciascun anno. Solo per l'anno 2014 le scadenze saranno nei mesi di luglio, settembre, novembre e gennaio giusta deliberazione Comunale;
4. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune tramite modello di pagamento F24 o tramite bollettino di c/c postale;
5. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A/R e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale in tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento.

Articolo 6.A

ACCERTAMENTO

1. L'omessa o infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A/R inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per il tributo, tributo provinciale (TARI), sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorno dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
4. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
6. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta ad un questionario entro il termine di sessanta giorni (60 gg.) dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
7. Le sanzioni di cui ai commi 4,5 e 6 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
8. Ai sensi dell'articolo 9, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D. Lgs. 218/1997. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal Regolamento Comunale.
8. Ai sensi dell'articolo 50, comma 1, della Legge 27.12.1997, n. 449, si stabilisce la non applicazione delle sanzioni per i ritardati pagamenti effettuati dagli eredi nei 12 mesi successivi alla data di decesso del soggetto passivo. Per eventuali versamenti effettuati oltre tale termine, l'attenuazione delle sanzioni di cui alle norme richiamate, si applicherà secondo quanto disposto dall'articolo 13, comma 1, del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. In tale fattispecie la prescritta scadenza è da intendersi trascorsi 12 mesi dalla data di decesso del soggetto passivi ed è applicabile quanto previsto dal precedente art. 6.A del presente Regolamento.
9. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articolo concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27.12.2006, n. 296.
10. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
11. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono rimosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.
12. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazioni per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Articolo 7.A

SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Il Comune non procede all'accertamento, consecutivamente all'iscrizione a ruolo e alla riscossione, dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168 della Legge 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

Articolo 8.A
NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Articolo 9.A
DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, secondo le modalità previste dalla legge. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al Decreto Legislativo 15 novembre 1993 , n. 507 (TARSU), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
5. Ai fini della dichiarazione relativa all'IMU i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta.

Articolo 10.A
RIMBORSI

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 164, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso, il Comune si pronuncia entro 90 giorni dalla data di presentazione.
2. L'istanza di rimborso deve essere corredata dalla documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo articolo relativo al calcolo degli interessi.
3. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il citato termine quinquennale nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso a fronte di provvedimenti di accertamento non ancora divenuti definitivi da parte del Comune soggetto attivo del tributo.
4. Per i rimborsi relativi ad indebiti versamenti che si caratterizzano dall'assenza del presupposto d'imposta su cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza.
5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 167, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo della IUC. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta giorni (60 gg.) dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d'imposta successivo allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.

Articolo 11.A

CALCOLO DEGLI INTERESSI

- 1 La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'articolo 1, comma 165, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.

Articolo 12.A

ABROGAZIONI E NORME DI RINVIO

1. Il presente regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente regolamento IMU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 29.10.2012.
2. Alla data di entrata in vigore della TARI disciplinata dal presente regolamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 704 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i., è soppressa l'applicazione della TARES. Per quest'ultima rimangono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell'attività di accertamento dell'entrata relativa alle annualità pregresse.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti. Per la componente TARI si rinvia inoltre alle disposizioni contenute nel DPR 27/04/1999 n. 158 e

successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Comune, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Articolo 13.A
ENTRATA IN VIGORE

1. Le norme del presente Regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2014.

Articolo 14.A
DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

CAPITOLO B – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Articolo 1.B

OGGETTO

1. **Il presente capitolo del Regolamento, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)**, introdotta dall'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni, quale componente di natura patrimoniale dell'imposta unica comunale (IUC), nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 117 e 119 della Costituzione e dall'articolo 52 D.Lgs. 446/1997.
2. La disciplina normativa dell'imposta municipale propria si ritrova, per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, nelle disposizioni dettate:
 - dall'articolo 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento alle disposizioni introdotte dall'articolo 1, commi 707-721 L. 147/2013;
 - dagli articoli 8 e 9 D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili;
 - dal D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, ove espressamente richiamato dalle norme sopra indicate;
 - da ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2.B

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, come definiti dall'articolo 2 del D.Lgs. 504/1992 ed espressamente richiamati dall'articolo 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione relative all'abitazione principale, nei limiti espressamente definiti dal Comune.
3. L'imposta municipale propria non si applica, altresì, alle seguenti unità immobiliari e relative pertinenze, equiparate per legge all'abitazione principale:
 - a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - c. alla casa coniugale ed alle relative pertinenze, come definite ai fini IMU, assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. L'assegnatario costituisce pertanto soggetto passivo d'imposta in relazione a tali immobili, a prescindere dagli accordi intervenuti tra i coniugi, che hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e non risultano quindi opponibili al Comune;

- d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1 D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
4. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
 5. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d'imposta previste dalla normativa vigente o dal presente Regolamento.
 6. Nel caso di fabbricato non iscritti in Catasto, ovvero che siano iscritti al Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso al Catasto, ed a versare la relativa imposta.
 7. Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all'immobile in relazione all'effettiva consistenza e destinazione d'uso dello stesso ed, in caso di difformità, provvede ad accertare l'imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.

Articolo 3.B

SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune, con riferimento a tutti gli immobili la cui superficie insista sul territorio comunale.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 380, lettera f) L. 228/2012, è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.
3. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio, nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei Comuni Italiani predisposto dall'ISTAT.
4. Il Comune può aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ed il relativo gettito è di competenza esclusiva del Comune.
5. Il versamento della quota d'imposta riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale.

Articolo 4.B

SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili, ovvero il titolare di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
2. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
4. Per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica locati con patto di futura vendita, l'imposta è dovuta dall'ente proprietario.
5. A seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il coniuge assegnatario della casa coniugale, anche se non proprietario, è soggetto passivo dell'imposta in qualità di titolare di diritto di abitazione.
6. Il coniuge superstite, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 540 del codice civile, anche quando concorra con altri chiamati, è tenuto al pagamento dell'imposta in quanto gli è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, se di proprietà del defunto o comune.

Articolo 5.B

DEFINIZIONE DI IMMOBILI ASSOGGETTATI ALL'IMU

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria:
 - a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, secondo la nozione di cui all'articolo 817 del codice civile; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a far data dall'ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - b) per area fabbricabile si intende il terreno utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabile i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola. A norma dell'articolo 36, comma 2 del D.L. 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzate a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. L'ufficio tecnico comunale, su richiesta del contribuente, attesta se un'area è fabbricabile in base ai criteri di cui sopra.
 - c) per terreno non fabbricabile si intende l'area, non utilizzabile a scopo edificatorio di cui alla lettera b), sia incolta che adibita all'esercizio della attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile.
2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria:
 - a) per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; la contestuale sussistenza dei requisiti della dimora e della residenza anagrafica è presupposto imprescindibile per la connotazione dell'unità quale abitazione principale. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel

territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;

- b) per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 E C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, detenute e direttamente utilizzate dal soggetto passivo tenuto al versamento dell'imposta sull'abitazione principale.
3. Sono soggetti ad imposta i fabbricati costruiti abusivamente, a prescindere dalla presentazione della domanda di sanatoria edilizia, qualora ammessa, e dal relativo esito ed il terreno sul quale è stato realizzato in fabbricato abusivo, seppur non qualificato dagli strumenti urbanistici quale area a destinazione edificatoria, deve comunque ritenersi edificabile, ai soli fini tributari, dalla data di inizio lavori ove accertabile o desumibile con altri mezzi probatori.

Articolo 6.B **BASE IMPONIBILE**

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è determinato applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati ai sensi dell'articolo 13, comma 4 del D.L. 201/2011 e s.m.i., nonché le rivalutazioni stabilite dalla legge (5%).
2. I moltiplicatori, di cui al comma 1, sono:
- a) **160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale **A** (abitazioni e/o residenze) e nelle categorie catastali **C/2** (magazzini e locali di deposito), **C/6** (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e **C/7** (tettoie chiuse o aperte), con esclusione della categoria catastale **A/10** (uffici e studi privati);
 - b) **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale **B** (strutture di uso collettivo) e nelle categorie catastali **C/3** (laboratori per arti e mestieri), **C/4** (fabbricati e locali per esercizi sportivi) e **C/5** (stabilimenti balneari e di acque curative);
 - c) **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale **A/10** (uffici e studi privati) e **D/5** (istituti di credito, cambio e assicurazione);
 - d) **65** per i fabbricati classificati nella categoria catastale **D** (categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale **D/5** (istituti di credito, cambio e assicurazione);
 - e) **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale **C/1** (negozi e botteghe).
3. In caso di variazione della rendita catastale in corso d'anno, la determinazione dell'imposta deve intervenire sulla base del nuovo classamento a decorrere dal mese di iscrizione in atti catastali, se la rendita è stata iscritta prima del 15 del mese, ovvero dal mese successivo, nel caso la rendita si stata iscritta dopo il 15 del mese. Le variazioni delle rendite che siano state proposta a mezzo doc.fa, ai sensi del D.M. 701/1994 decorrono dalla data di iscrizione in atti della rendita proposta, ove la rettifica sia stata effettuata dall'Uffici del territorio entro dodici mesi dalla proposizione della rendita da parte del contribuente.
4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno

solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo dell'articolo 7, comma 3 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno dal Ministero delle Finanze e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

Articolo 7.B

DETERMINAZIONE DEL VALORE DEI FABBRICATI SOGGETTI AD IMPOSTA

1. Il valore dei fabbricati iscritti in Catasto è determinato unicamente con riferimento alla rendita catastale risultante al primo gennaio di ciascun anno di imposizione. Le modifiche di rendita hanno effetto, ai fini delle determinazioni dell'imposta dovuta per l'anno, soltanto a decorrere dall'anno d'imposizione successivo a quello nel corso del quale le modifiche medesime risultano essere state annotate negli atti catastali. Tale disposto non si applica qualora la variazione della rendita dipenda da modificazioni strutturali dell'immobile come, a titolo esemplificativo, nel caso di:
 - variazione di destinazione d'uso dell'unità immobiliare (es. da abitazione ad ufficio);
 - soppressione catastale di un'unità immobiliare;
 - nuova costituzione catastale di un'unità immobiliare;
 - fusione catastale di due o più unità immobiliari.
2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. n. 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore del fabbricato di nuova costruzione, anche al rustico, dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato ovvero iscritto in catasto, indipendentemente da eventuale rilascio del certificato di abitabilità od agibilità; l'utilizzo del fabbricato è dimostrabile a mezzo di prove indirette quali l'allacciamento a pubbliche utenze e purché siano riscontrabili gli elementi strutturali necessari funzionali all'uso (abitativo, industriale, commerciale, terziario e servizi).

Articolo 8.B

BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Base imponibile dell'imposta è il valore venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno d'imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche; ulteriori elementi utili per la determinazione del valore possono essere, in particolare, la superficie complessiva del lotto, la sua conformazione, le possibilità di accorpamento con lotti confinanti, la necessità di procedere all'esecuzione di opere di

- adeguamento, l'edificabilità di fatto, la sussistenza di vincoli urbanistici di edificazione, fasce di rispetto.
2. Nelle aree edificabili del tessuto urbano esistente ai sensi del PRG e/o Piano di Fabbricazione vigente, nel caso di cessione di diritti edificatori, ammessi tra lotti contigui nel rispetto del codice civile e delle leggi vigenti in materia, il valore venale in comune commercio del terreno del lotto servente risulterà influenzato per effetto della perdita dei diritti ceduti, mentre quello del lotto dominante si incrementerà, a seguito della diversa e maggiore potenzialità edificatoria acquisita.
 3. La Giunta Comunale può periodicamente fornire indicazioni e valori di riferimento circa i criteri di valutazione del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili.
 4. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. n. 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2 del D.Lgs. 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato ovvero iscritto in catasto, indipendentemente da eventuale rilascio del certificato di abitabilità od agibilità.
 5. Il terreno che costituisce pertinenza di fabbricato già edificato ed iscritto o che deve essere iscritto nel catasto edilizio urbano è escluso da imposizione in presenza dei seguenti requisiti e condizioni, la cui assenza od omissione comporta la decadenza del diritto ovvero il mancato riconoscimento dell'agevolazione:
 - a) sussistenza di vincolo pertinenziale effettivo e concreto a servizio od ornamento del fabbricato, ai sensi dell'articolo 817 del codice civile, concretizzatosi con una trasformazione radicale dello stato del terreno e creazione di collegamento oggettivo, ed irreversibile con il fabbricato, oltre alla definizione catastale che deve costituire unico lotto;
 - b) presentazione di specifica dichiarazione ai fini IMU di denuncia del vincolo di pertinenzialità come sopra descritto

Articolo 9.B

FABBRICATI PARZIALMENTE COSTRUITI, IN PARZIALE RISTRUTTURAZIONE O UNITA' COLLABENTI

1. In caso di ultimazione parziale di unità immobiliari di un fabbricato in corso di costruzione, esse sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione parziale dei lavori o, se antecedente, dalla data in cui sono comunque utilizzate; la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è determinata sulla base del rapporto tra consistenza volumetrica residua edificabile espressa dal lotto e consistenza volumetrica complessivamente edificabile applicato alla superficie complessiva del lotto.
2. Il medesimo criterio si applica nel caso in cui una o più unità immobiliari, facenti parte del fabbricato più ampio, siano oggetto di interventi di recupero come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. n. 380/2001. Viene individuata come oggetto di imposizione la superficie d'area fabbricabile del lotto, determinata sulla base del rapporto tra consistenza volumetrica delle unità immobiliari soggette a recupero e la consistenza volumetrica complessiva dell'intero fabbricato, applicato alla superficie complessiva del lotto.
3. I terreni sui quali risultino edificati volumi catastalmente censiti come:

- fabbricati in corso di costruzione;
- fabbricati in corso di definizione;
- unità collabenti.

Sono considerati, fino alla fine dei lavori di costruzione, trasformazione degli immobili sovrastanti o ricostruzione dei volumi irrimediabilmente inagibili, come terreni non edificati soggetti a imposizione in base al valore venale in comune commercio del suolo di sedime ai sensi dell'articolo precedente, considerato nelle sue effettive condizioni, ovvero stimato considerando anche il valore delle costruzioni che, pur oggetto di interventi edilizi in corso o destinati alla demolizione, vi insistono.

Articolo 10.B

IMMOBILI OGGETTO DI PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO

1. La base imponibile delle aree fabbricabili oggetto di procedimento espropriativo è rappresentata dal valore venale dell'area in base alle possibilità legali ed effettive di edificazione, determinate secondo i criteri previsti agli effetti della determinazione dell'indennità d'espropriazione per pubblica utilità.
2. Presupposto impositivo a carico del proprietario espropriando è il possesso dell'immobile e viene meno dalla data di emissione, da parte dell'autorità competente, del decreto di esproprio ovvero dalla cessione volontaria dell'immobile nel corso del procedimento espropriativo.
3. Nel caso di occupazione acquisitiva od appropriativa di un'area, avvenuta in assenza di idoneo titolo giuridico o per scadenza del termine finale in esso contenuto, il presupposto impositivo a carico del proprietario espropriando viene meno dalla data in cui il bene ha perso irreversibilmente la destinazione e la funzione originaria.
4. La natura di area fabbricabile deve sussistere al momento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ed al momento della presentazione della denuncia o dichiarazione IMU; su richiesta del contribuente l'Ufficio tecnico attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento e della normativa vigente.
5. Se l'imposta versata negli ultimi 5 anni, dall'espropriato o dal suo dante causa, per fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli oggetto di esproprio, risulta superiore al ricalcolo dell'imposta sulla base dell'indennità di esproprio, si applica il meccanismo di maggiorazione di cui all'articolo 37, comma 8 D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

Articolo 11.B

RIDUZIONI DELLA BASE IMPONIBILE FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati d'interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
2. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
3. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) che rende impossibile l'utilizzo dell'immobile stesso come indicato nell'articolo 6, comma 1, lettera c) del D.M. 02/01/1998 n. 28 e s.m.i.; sono quindi considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, con

- esclusione dei fabbricati il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento conseguibili con interventi di manutenzione.
4. Il fabbricato può ritenersi inagibile o inabitabile ove ricorrano le seguenti condizioni:
 - a) fondazioni con gravi lesioni che possono compromettere la stabilità dell'edificio;
 - b) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - c) strutture di collegamento (scale, rampe) e strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - d) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
 - e) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.);
 5. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari (individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, e l'inagibilità o inabitabilità riguarda singole unità immobiliari, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata solo a quest'ultime e non all'intero edificio.
 6. L'inizio e la cessazione della condizione d'inabitabilità o inagibilità dovranno essere dichiarate dal contribuente, attraverso dichiarazione di variazione IMU sulla base della modalità e scadenze previste dalle disposizioni legislative o regolamentari vigenti; alla dichiarazione deve essere allegato, in alternativa:
 - a) accertamento dello stato dell'immobile da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario;
 - b) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 contenente analitica descrizione relativa allo stato dell'immobile e motivazione delle cause di degrado, corredata da dichiarazione di tecnico abilitato attestante lo stato di inagibilità od inabitabilità dell'immobile che l'ufficio tributi si riserva di sottoporre all'ufficio tecnico comunale per la verifica di veridicità; nel caso di dichiarazione mendace verranno applicate tutte le penalità previste dalla legge e dai regolamenti comunali, oltre che il recupero della maggiore imposta dovuta e non versata.
 7. L'omissione di uno degli adempimenti di cui al comma precedente comporta la decadenza dal diritto ovvero il mancato riconoscimento dell'agevolazione.

Articolo 12.B

ESCLUSIONI DALL'IMU

1. L'imposta municipale propria non si applica al possesso di immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare:
 - a) adibito ad abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze per la quali continuano ad applicarsi l'aliquota e la detrazione deliberata dal Comune;
 - b) assimilato all'abitazione principale;
 - c) appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- d) con le caratteristiche di fabbricato di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definito dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008 e s.m.i.;
- e) adibito a casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- f) posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quelle dipendenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- g) qualificato come fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8 D.Lgs. 201/2011;
- h) costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati o comunque utilizzati anche da soggetti terzi.

Articolo 13.B ESENZIONI DALL'IMU

1. Sono esenti dal versamento dell'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano inoltre le esenzioni per:
 - i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
 - i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni;
 - i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 1 della Costituzione, e loro pertinenze;
 - i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
 - i fabbricati appartenenti agli Stati Esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - gli immobili utilizzati da soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16 lettera a) L. 20 maggio 1985 n. 222 a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore;
 - i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 Legge 27/12/1977, n. 984, in base all'elenco riportato nella circolare del Ministero delle Finanze del 14 giugno 1993 n. 9.
3. Ai sensi dell'articolo 91bis D.L. 1/2012, convertito in L. 27/2012, dal 1° gennaio 2013, nell'ipotesi in cui l'unità immobiliare dovesse presentare un'utilizzazione mista, l'esenzione troverà applicazione solo relativamente a quella frazione di unità immobiliare ove si svolga attività di natura non commerciale.

4. Sono altresì esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3bis del d.l. 557/1993, convertito in L. 133/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT.
5. Costituisce presupposto per l'individuazione dei fabbricati strumentali all'attività agricola l'annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell'Ufficio del Territorio.
6. Rimane ferma la possibilità per il Comune di verificare e segnalare allo stesso Ufficio del Territorio la non veridicità di quanto dichiarato dal contribuente, con conseguente recupero d'imposta per tutti gli anni d'imposta ancora suscettibili di accertamento.

Articolo 14.B

ESENZIONE AREE FABBRICABILI PER ATTIVITA' AGRO SILVO PASTORALI

1. Le aree fabbricabili possedute e condotte da imprenditore agricolo a titolo professionale, di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, ai fini dell'imposta municipale propria sono considerate terreni agricoli se sulle stesse persiste l'utilizzatore agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Ne consegue che tali immobili sono esenti ai sensi dell'articolo 7, lettera h) del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in quanto i terreni ricadono in aree montane di cui all'articolo 15 della Legge n. 984/77.

Articolo 15.B

UNITA' PERTINENZIALI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE: AGEVOLAZIONI

1. L'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale si estende anche alle sue pertinenze, a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione principale sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
2. Qualora l'importo della detrazione per l'abitazione principale risulti maggiore dell'imposta dovuta, la parte residua viene scomputata dall'imposta dovuta per le pertinenze. L'applicazione dell'aliquota ridotta alle pertinenze dell'abitazione principale, distintamente accatastate, è subordinata alla effettiva destinazione delle medesime all'utilizzo previsto dalla categoria catastale cui risultano iscritte o comunque da una di quelle di cui sopra. Per il riconoscimento della natura pertinenziale dell'immobile dovranno sussistere gli elementi oggettivi e soggettivi richiesti dall'articolo 817 del codice civile.

Articolo 16.B

UNITA' IMMOBILIARI ASSIMILATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Alle unità immobiliari di cui al comma 1 si applicano l'aliquota e le detrazioni per abitazione principale.

3. Per tali unità immobiliari deve essere presentata apposita dichiarazione di sussistenza o cessazione dei presupposti agevolativi, entro i termini e con le modalità di cui alla vigente normativa, la cui omissione comporta la decadenza dal diritto ovvero il mancato riconoscimento dell'agevolazione.

Articolo 17.B **DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi d'imposta sono tenuto a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, mediante utilizzo del modello ministeriale di cui all'articolo 9, comma 6, D.Lgs. 23/2011.
2. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
3. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
4. Per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
5. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati, dalle quali possa conseguire un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
6. Le fattispecie per cui risulta obbligatoria la presentazione di tale dichiarazione possono essere così descritte:
 - a) gli immobili che godono di riduzioni d'imposta, e più specificatamente:
 - *i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;*
 - *i fabbricati di interesse storico o artistico;*
 - *gli immobili per i quali il Comune ha deliberato la riduzione dell'aliquota, ai sensi dell'articolo 13, comma 9, del D.L. 201/2011;*
 - *i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, cosiddetti "bene merce";*
 - b) tutte le variazioni che determinano una diversa quantificazione dell'imposta non reperibili da parte dei Comuni nella banca dati catastale, ovvero:
 - *gli immobili oggetto di locazione finanziaria;*
 - *gli immobili oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;*
 - *l'atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto avente a oggetto un'area fabbricabile;*
 - *il terreno agricolo divenuto area fabbricabile;*
 - *l'area divenuta fabbricabile a seguito di demolizione del fabbricato;*
 - *gli immobili assegnati al socio della cooperativa edilizia divisa, in via provvisoria;*
 - *gli immobili assegnati al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa;*
 - *gli immobili concessi in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità;*

- *i fabbricati con destinazione ad usi culturali;*
 - *i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e recuperati ai fine di essere destinati alle attività assistenziali;*
 - *gli immobili che hanno perso oppure acquistato durante l'anno di riferimento il diritto all'esenzione dell'IMU;*
 - *i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, ovvero iscritti, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;*
 - *se è intervenuta una riunione di usufrutto, non dichiarata in catasto;*
 - *se è intervenuta un'estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie;*
 - *le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117 del codice civile (locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune) se accatastate in via autonoma, come bene comune censibile;*
 - *gli immobili oggetto di diritti di godimento a tempo parziale (multiproprietà);*
 - *gli immobili posseduti, a titolo di proprietà, o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridicamente interessate da fusione, incorporazione o scissione;*
 - *si è verificato l'acquisto o la cessione di un diritto reale sull'immobile nello stesso comune;*
 - *gli immobili in comproprietà tra coniugi, non separati legalmente, nel quale uno dei due dimora, mentre l'altro risiede e dimora in altro immobile nello stesso comune;*
7. Il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione ai fini dell'imposta municipale propria a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'ufficio del territorio.
 8. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'ICI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'imposta municipale propria.
 9. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fine dell'imposta municipale propria in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del territorio, ovvero che usufruiscano di esclusione, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.
 10. In particolare, devono formare oggetto di dichiarazione, nel primo anno di applicazione dell'imposta municipale propria, tutte le variazioni intervenute a seguito dell'approvazione dell'articolo 1 D.L. 93/2008, convertito in L. 126/2008, a fronte delle quali le unità immobiliari possedute dai contribuenti siano divenute non più imponibili ai fini ICI, in quanto destinate ad abitazione principale ovvero ad immobili assimilati in base a quanto previsto dall'allora vigente regolamento, con l'unica eccezione dell'abitazione principale in cui il soggetto passivo sia effettivamente residente, che non dovrà formare oggetto di dichiarazione, in quanto dato acquisibile direttamente presso l'Ufficio anagrafe del Comune.
 11. In tali ipotesi, la dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento dell'imposta municipale propria e deve essere presentata entro il termine previsto per legge, a prescindere dall'anno in cui il possesso ha avuto inizio ovvero in cui è avvenuta la variazione o la cessazione.

Articolo 18.B
TERMINI DI VERSAMENTO

1. I versamenti ordinari d'imposta devono essere effettuati tramite modello F/24, quale forma di riscossione obbligatoriamente prevista per legge, fatta salva la possibilità di effettuare il pagamento con apposito bollettino postale intestato all'Agenzia delle Entrate.
2. L'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso deve essere versata in due rate di pari importo, nei termini previsti per Legge, che può differenziare anche le modalità di versamento.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
4. L'importo minimo dovuto ai fini dell'imposta municipale propria è pari ad € 2,00, da intendersi come imposta complessiva da versare su base annua nei confronti dello Stato, ove dovuta, che del Comune. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.
5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 166 L. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

Articolo 19.B
MODALITA' DI VERSAMENTO

1. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
2. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che:
 - l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento;
 - venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all'atto del pagamento o con comunicazione successiva da presentarsi entro il termine di cui all'articolo precedente, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono;
 - vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento.
3. In tal caso, i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati nei confronti degli altri soggetti passivi.
4. La disposizione di cui al presente articolo ha effetto anche per i pagamenti eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
5. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.
6. In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta, il versamento per l'anno in corso può essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l'intera annualità. Nella determinazione dell'imposta, in particolare per l'eventuale applicazione della detrazione per l'abitazione principale, si dovrà tenere conto dell'effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto.

Articolo 20.B
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 692 L. 147/2013, viene designato il funzionario cui conferire i compiti ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.
2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di riscossione, sia ordinaria che forzata/coattiva, e dispone i rimborsi.

Articolo 21.B
ACCERTAMENTO

1. Ai sensi dell'articolo 1, commi 161 e 162 della L. 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
2. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articolo 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
4. I versamenti delle somme dovute a seguito dello svolgimento di attività di accertamento devono essere effettuati sul conto corrente intestato al COMUNE
5. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del D.Lgs. 504/1992, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. L'ente può infine richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
6. Ai sensi dell'articolo 1, comma 698 della L. 147/2013, in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o di loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, il Comune può applicare un sanzione amministrativa compresa tra € 100,00 ed € 500,00.
7. Ai sensi dell'articolo 9, comma 5 del D.Lgs. 23/2011, all'imposta municipale propria si applica l'istituto dell'accertamento con adesione, nonché gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dal D.Lgs. 218/1997, così come disciplinati dal vigente regolamento comunale in materia.

Articolo 22.B
ATTIVITA' DI CONTROLLO E RIMBORSI

1. L'Amministrazione comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, può, con propria deliberazione, determinare gli indirizzi per le azioni di controllo da effettuarsi da parte dell'Ufficio tributi.

2. Il Funzionario responsabile del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con sistemi informativi che possono essere utili per la lotta all'evasione proponendo all'Amministrazione comunale, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, tutte le possibili azioni da intraprendere.
3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

Articolo 23.B

RISCOSSIONE FORZATA O A MEZZO RUOLO DEGLI IMPORTI DOVUTI AL COMUNE

1. In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento, ovvero di formale richiesta di pagamento, la riscossione degli importi ancora dovuti a titolo di imposta municipale propria viene effettuata da Comune mediante esecuzione forzata, da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910 ed avvalendosi degli strumenti previsti dal Titolo II D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili.
2. Rimane comunque ferma, nei casi di presumibile insolvenza del contribuente, come nei casi di persistenza dell'inadempimento da parte di soggetti nei cui confronti il Comune non ritenga opportuno procedere in proprio con l'esecuzione forzata, ovvero di impossibilità o inopportunità di procedere alla notifica dell'ingiunzione fiscale, la possibilità che la riscossione coattiva dell'imposta venga effettuata mediante ruolo affidato, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, all'agente per la riscossione, secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificata dal D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e successivi, ove applicabile per legge alle entrate dei Comuni.

Articolo 24.B

NORMATIVA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni dell'articolo 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, oltre che degli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, delle disposizioni di rinvio del D.Lgs. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le vigenti normative statali e dei regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regolamentari.
3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Articolo 25.B

NORME ABROGATE

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Articolo 26.B

EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

- 1 Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'articolo 3, comma 1 della Legge 212/2000, dal **1° gennaio 2014**, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, in osservanza della disposizione contenuta nell'articolo 53, comma 16 L. 13/2000 N. 388, poi integrato dall'articolo 27, comma 8 L. 28.12.2001, n. 448.

CAPITOLO C – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Articolo 1.C

OGGETTO

1. Il presente capitolo del Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 D.Lgs. 446/1997 e successive modifiche ed integrazioni, l'istituzione e l'applicazione, nel Comune di Mascali, del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) che costituisce, ai sensi dell'articolo 1, comma 639 della L. n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) e s.m.i., una delle due componenti dell'imposta comunale riferita ai servizi.

Articolo 2.C

ISTITUZIONE DELLA TASI

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la TASI, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dai Comuni, come individuati dal presente Regolamento e dalla deliberazione di definizione delle aliquote del tributo.
2. L'applicazione del tributo per i servizi indivisibili è disciplinata dall'articolo 1, commi 669-700 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni e segue le modalità applicative dell'imposta municipale propria (IMU), sulla base della disciplina dettata dalle relative norme di legge e regolamentari.
3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla Legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Articolo 3.C

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO DEL TRIBUTO

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, nonché di aree fabbricabili con esclusione dei terreni agricoli.
2. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
3. La TASI non si applica ai terreni agricoli ed ai fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale, a fronte della loro esenzione anche dall'IMU, in quanto interamente compreso nelle aree montane delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977 n. 984 e nell'elenco dei Comuni predisposto dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 9, comma 8 D.Lgs. 23/2011.
4. Anche ai fini TASI, costituisce presupposto per l'individuazione dei fabbricati strumentali all'attività agricola l'annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell'ufficio del territorio.
5. Rimane ferma la possibilità per il Comune di verificare e segnalare allo stesso ufficio del territorio la non veridicità di quanto dichiarato dal contribuente, con conseguente recupero d'imposta per tutti gli anni d'imposta ancora suscettibili di accertamento.

Articolo 4.C
SOGGETTO ATTIVO DEL TRIBUTO

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Articolo 5.C
SOGGETTI PASSIVI DEL TRIBUTO

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari assoggettabili al tributo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Nell'ipotesi di omesso parziale versamento della TASI dovuta da uno dei possessori dell'immobile, il relativo avviso di accertamento dovrà essere notificato ai possessori in relazione alla propria quota e, solo in caso di insolvenza da parte di uno di essi, potrà essere richiesta in via solidale agli altri possessori.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un autonoma obbligazione tributaria. La misura della TASI posta a carico dell'occupante è definita dall'organo competente nell'ambito della deliberazione di approvazione della aliquote del tributo. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
3. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi i diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. Il coniuge assegnatario effettua il versamento del tributo TASI per intero relativamente alla casa coniugale assegnata a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Articolo 6.C
BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), da individuarsi nella rendita degli immobili iscritti a Catasto, nel reddito dominicale per i terreni e nel valore di mercato per le aree edificabili.
2. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare

di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a Catasto, ed a versare la relativa imposta.

3. Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all'immobile in relazione all'effettiva consistenza e destinazione d'uso dello stesso ed, in caso di difformità, provvede ad accertare l'imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.

Articolo 7.C

ALIQUOTE DELLA TASI

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia degli immobili.
2. Con la delibera di cui al comma 1 il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Articolo 8.C

ESENZIONI E RIDUZIONI

1. La TASI non è dovuta per i terreni agricoli e i fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale, regolarmente classificati come tal a livello catastale, che risultano esenti ai fini dell'applicazione dell'IMU.
2. Sono altresì esenti dal versamento della TASI tutti gli immobili indicati ai fini dell'IMU dall'articolo 9, comma 8 D.Lgs. 23/2011, come di seguito richiamati:
 - gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
 - i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni;
 - i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
 - i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
 - i fabbricati appartenenti agli Stati Esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - gli immobili utilizzati da soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16 lettera a) L. 20 maggio 1985 n. 222 a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dell'Ente non commerciale utilizzatore.

2. Nel caso gli immobili di proprietà del Comune situati sul proprio territorio siano utilizzati da terzi soggetti, quest'ultimi sono tenuti al versamento a favore del Comune della quota della TASI di competenza dell'occupante.

Articolo 9.C **AGEVOLAZIONI**

1. Nell'ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote della TASI, possono essere previste agevolazioni nel caso di :
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, limitatamente alle attività con apertura inferiore ai centocinquanta giorni all'anno;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
 - f) immobili posseduti da nuclei familiari in relazione alla capacità contributiva della famiglia, anche in relazione ad un determinato Indice Situazione Economica Equivalente (ISEE).
 - g) Immobili inagibili o non utilizzati perché in ristrutturazione, come definiti ai fini IMU.
2. Le agevolazioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° giorno del mese successivo dalla richiesta da presentare tramite apposito modello messo a disposizione dal Comune ovvero su modelli diversi purché contengano le medesime informazioni.
3. Sono esenti dal tributo le superfici scoperte a qualsiasi uso adibite che non siano suscettibili di produrre rifiuti urbani, o la cui produzione sia da considerarsi sporadica, ad eccezione di quelle edificabili.

Articolo 10.C **DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, applicando le medesime disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
4. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

5. Ove la TASI sia dovuta esclusivamente dal possessore, il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'ufficio del territorio.
6. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'ICI e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.
7. Le denunce presentate ai fini dell'applicazione della TARSU, della TARES ovvero della TARI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI, ai fini dell'applicazione della quota d'imposta dovuta dall'occupante.
8. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini della TASI in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'ufficio del territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.
9. In particolare, devono formare oggetto di dichiarazione, nei termini sopra indicati, tutte le variazioni intervenute in relazione alle unità immobiliari possedute dai contribuenti che siano divenute non più imponibili ai fini dell'IMU, in quanto destinate ad abitazione principale ed a relative pertinenze, con l'unica eccezione dell'abitazione principale in cui il soggetto passivo sia effettivamente residente, che non dovrà formare oggetto di dichiarazione, in quanto dato acquisibile direttamente presso l'ufficio anagrafe del Comune. La mancata presentazione della dichiarazione nelle ipotesi richiamate dal presente comma comporta l'applicazione della sanzione per violazione di norma regolamentare disposta dall'articolo 7bis D.Lgs. 267/2000, nell'importo massimo previsto dalla stessa disposizione.
10. In tali ipotesi, la dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini dell'applicazione della TASI e deve essere presentata entro il termine previsto per legge, a prescindere dall'anno in cui il possesso ha avuto inizio ovvero in cui è avvenuta la variazione o la cessazione.

Articolo 11.C

RISCOSSIONE DELLA TASI

1. La riscossione della TASI è effettuata direttamente dal Comune, che assicura la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati mediante autoversamento da parte del contribuente, per quanto riguarda la quota del tributo dovuta dal possessore mediante autoversamento e/o a seguito dell'emissione di avvisi di pagamenti bonari, riportanti l'indicazione del tributo dovuto, per quanto riguarda la quota dovuta dall'occupante, che viene quantificata nell'abito del provvedimento di riscossione della TARI.
2. Il Comune può, in deroga all'articolo 52 D.Lgs. 446/1997, affidare la riscossione della TASI ai soggetti ai quali risultava attribuito nell'anno 2013 il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU, ovvero della TARES per quanto riguarda la quota del tributo dovuta dall'occupante.
3. In deroga all'articolo 52 D.Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 D.Lgs. 241/1997, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 D.Lgs. 241/1997, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
4. Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe e delle aliquote annue, gli importi dovuti sono riscossi alle medesime scadenze fissate per l'IMU per quanto riguarda il tributo per i servizi

indivisibili dovuto dal possessore dell'immobile ed alle medesime scadenze fissate per il pagamento della TARI per quanto riguarda la quota dovuta dall'occupante. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

5. In mancanza dell'adozione delle aliquote e delle detrazioni da parte del Comune, il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota minima di legge. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
6. L'importo minimo dovuto ai fini della TASI è pari ad € 12,00, da intendersi come tributo complessivo da versare su base annua sia dal possessore dell'immobile che dall'eventuale occupante, ovvero come quota dovuta dal solo occupante, in presenza di una pluralità di possessori non tenuto al versamento della TASI in quanto l'importo dovuto da ciascun possessore sia inferiore al minimo. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.
7. Ai sensi dell'articolo 1, comma 166 L. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

Articolo 12.C

MODALITA' DI VERSAMENTO

1. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
2. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolari, nudo proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che:
 - l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento;
 - venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all'atto del pagamento o con comunicazione successiva da presentarsi entro il termine di cui all'articolo precedente, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono;
 - vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento.
3. In tal caso, i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati nei confronti degli altri soggetti passivi.
4. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.
5. In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta, il versamento per l'anno in corso può essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l'intera annualità. Nella determinazione dell'imposta, in particolare per l'eventuale applicazione della detrazione per l'abitazione principale, si dovrà tenere conto dell'effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto.

Articolo 13.C

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 692 L. 147/2013, il funzionario cui conferire i compiti ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della TASI è individuato nel funzionario responsabile per l'applicazione dell'IMU.
2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di riscossione, sia ordinaria che forzata/coattiva, e dispone i rimborsi.

Articolo 14.C **ACCERTAMENTO**

1. Ai sensi dell'articolo 1, commi 161 e 162 L. 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti della TASI sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
2. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU.
4. I versamenti delle somme dovute a seguito dello svolgimento di attività di accertamento devono essere effettuati sul conto corrente intestato al Comune.
5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 693 L. 147/2013, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. L'ente può infine richiedere agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
6. Ai sensi dell'articolo 1, comma 698 L. 147/2013, in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o di loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, il Comune può applicare una sanzione amministrativa compresa tra € 100,00 ed € 500,00.

Articolo 15.C **ATTIVITA' DI CONTROLLO E RIMBORSI**

1. L'amministrazione comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, può, con propria deliberazione, determinare gli indirizzi per le azioni di controllo da effettuarsi da parte dell'Ufficio Tributi.
2. Il Funzionario responsabile del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi che possono essere utili per la lotta all'evasione proponendo all'Amministrazione comunale, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, tutte le possibili azioni da intraprendere.
3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI per l'anno successivo, di IMU o, infine, di TARI, per quanto riguarda la quota versata dall'occupante.

Articolo 16.C
RISCOSSIONE FORZATA O A MEZZO RUOLO

1. In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento, ovvero di formale richiesta di pagamento, la riscossione degli importi ancora dovuti a titolo di TASI viene effettuata dal Comune mediante ruolo affidato, nel rispetto della normativa vigente, all'agente per la riscossione, secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificata dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e successivi ove applicabile per legge alle entrate dei Comuni oppure mediante esecuzione forzata, da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910 ed avvalendosi degli strumenti previsti dal Titolo II D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.

Articolo 17.C
NORMATIVA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di cui alla L. 147/2013, di cui all'articolo 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.

Articolo 18.C
EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'articolo 3, comma 1 L. 212/2000, dal **1° gennaio** 2014, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014, in osservanza della disposizione contenuta nell'articolo 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'articolo 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448.

CAPITOLO D – TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Articolo 1.D

OGGETTO

- 1 Il presente capitolo del Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, l'istituzione e l'applicazione, nel Comune di Mascali (CT), della Tassa sui rifiuti (TARI), costituente, ai sensi dell'articolo 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (*Legge di Stabilità 2014*), una delle due componenti dell'imposta unica comunale (IUC) riferita ai servizi.

Articolo 2.D

ISTITUZIONE DELLA TARI

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (TARI), a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. L'applicazione della TARI è disciplinata dall'articolo 1, commi 641 – 668 della L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999 e dal presente Regolamento.
3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Articolo 3.D

PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

1. Il presupposto della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva; per aree scoperte pertinenziali o accessorie si intendono le superfici destinate in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o che abbiano con lo stesso un rapporto oggettivamente funzionale.
3. L'occupazione o la conduzione di un locale o di un area si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica nonché la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

Articolo 4.D
SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Articolo 5.D
SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuto in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale o i componenti del nucleo familiare;
 - b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
3. Per la parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 del Cod. Civile ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
4. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera g) D.Lgs. 114/1998, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. Per i locali destinati ad attività ricettiva (residence, affittacamere e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio.

Articolo 6.D
LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;

- b) le aree pertinenziali di locali diversi da quelli destinati a civile abitazione;
- c) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.
2. Fino all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 14, comma 9-bis del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, che prevede l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibile nel catasto edilizio urbano nelle categorie A,B e C, assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile.
3. La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni esistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato;
4. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.
5. Per l'anno 2014, ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU) o della (TARES). In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

Articolo 7.D

LOCALI ED AREE SCOPERTE ESCLUSE O NON SOGGETTE AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte in quanto non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

UTENZE DOMESTICHE

- balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi con strutture fisse, pensiline;
- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- locali privi di tutte le utenze (gas, acqua, energia elettrica) e/o non arredati;
- le unità immobiliari inagibili e non abitabili, purché di fatto non utilizzate, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori. Tale circostanza deve essere confermata annualmente dal contribuente con idonea documentazione fermo restando che il beneficio dell'esclusione è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione o conduzione;
- locali con altezza non uniforme solo per la parte inferiore a centimetri 150 (centocinquanta);

- le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del C.C. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

UTENZE NON DOMESTICHE

- locali dove si producano esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento a proprie spese, in conformità alle normative vigenti. I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione della tariffa, devono dichiarare quali sono le superfici interessate dove si formano rifiuti speciali e comunque non assimilati a quelli urbani, e presentando annualmente la documentazione rilasciata da chi smaltisce il rifiuto speciale e pericoloso.
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori, silos, celle frigorifere, forni per panificazione, forni e cabine di verniciatura, altiforni, ove non è compatibile, o non si abbia di regola, la presenza di persone od operatori;
- le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola insistenti sul fondo agricolo e relative pertinenze. Sono invece assoggettabili a tariffa le parti abitative delle costruzioni rurali, nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo. All'attività agricola sono equiparate le attività di allevamento e florovivaistica, comprese le serra a terra;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- vani utilizzati come servizi o depositi con un'altezza uniforme inferiore a 150 centimetri;
- aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali ed aree tassabili qualora non operative;
- parcheggi scoperti ad uso privato e parcheggi scoperti gratuiti;
- i locali e le aree riservati al solo esercizio di attività sportiva. Sono invece soggetti alla tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, come ad esempio quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta, di accesso e simili;
- i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello Stato (chiese e sagrestie);
- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie o ad altri usi ove si producono esclusivamente rifiuti sanitari o radioattivi dietro presentazione di idonea documentazione identificativa dei soggetti a cui è conferito il rifiuto e delle superfici interessate. Sono invece a tariffa, nell'ambito delle predette strutture sanitarie, le camere di degenza e ricovero, gli uffici, i magazzini e i locali a uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione della tariffa;
- le superfici occupate da macchinari stabili aventi una dimensione di almeno 8 metri quadri; in presenza di diversi macchinari stabili di dimensione inferiore che ingombrino una superficie complessiva pari ad almeno il 50% del locale di lavorazione, si riconosce un abbattimento del 10% della superficie tassabile del locale con l'evidenziazione delle superfici occupate dai singoli macchinari stabili e la percentuale complessiva di ingombro.

2. Le circostanze di cui ai precedenti punti comportano la non assoggettabilità alla tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

Articolo 8.D

TRIBUTO SUI RIFIUTI PRODOTTI DAI CAMPEGGI E SULLE AREE RICREATIVE

1. Il tributo sui rifiuti è dovuto anche sulle superfici operative adibite a piazzole dei campeggi e di analoghe strutture ricettive autorizzate.
2. La superficie assoggettabile al tributo è individuata in quella massima effettivamente utilizzabile per lo stazionamento dei veicoli ricreativi ovvero delle diverse strutture amovibili utilizzate dai campeggiatori, da indicarsi da parte del gestore del campeggio nella propria denuncia con specifico riferimento ad ogni singola piazzola.
3. In ogni caso, la superficie tassabile di ogni piazzola non potrà essere inferiore a 20 mq. per le piazzole adibite allo stazionamento di camper, roulotte ed autocaravan ed a 10 mq. per le piazzole adibite allo stazionamento di tende.
4. I locali coperti, al pari di tutte le strutture fisse turistiche e di servizio e delle aree scoperte operative posti all'interno dei campeggi sono assoggettabili al tributo sulla base della superficie calpestabile, sulla base della corrispondente tariffa.
5. Non sono soggette al pagamento del tributo le strade interne di comunicazione dei campeggi, al pari delle aree scoperte destinate al carico e scarico dei liquami dei veicoli ricreativi.
6. Le aree ricreative poste sia all'interno che all'esterno dei campeggi, con particolare riferimento alle aree pic-nic ed alle aree gioco attrezzate, sono a loro volta assoggettabili al tributo sulla base della superficie calpestabile, sulla base della corrispondente tariffa, con esclusione delle strade interne di comunicazione.

Articolo 9.D

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. Nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani, pericolosi o non pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. E' onere del contribuente dichiarare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati.
2. Per le categorie di attività produttive di rifiuti speciali e/o pericolosi, in presenza di locali e/o aree scoperte operative nei quali avvenga una contestuale produzione di rifiuti urbani e assimilati e di rifiuti speciali e/o pericolosi, la tariffa può essere ridotta, limitatamente alla sola parte variabile della tariffa, di una quota pari alla percentuale di incidenza del peso del rifiuto speciale sul totale della produzione di rifiuti generati nei locali, come stimati ai fini della determinazione tariffaria, sulla base di apposita documentazione, da allegarsi alla denuncia di occupazione ovvero ad altra specifica istanza di riduzione della tariffa, da cui risulti l'effettiva produzione di rifiuti speciali.
3. La percentuale di riduzione di cui al predente comma non può comunque essere superiore al 50% della parte variabile del tributo applicabile alle superfici dei locali di produzione, in cui si generano contestualmente rifiuti assimilati e speciali non assimilati.

4. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

| Categorie di attività | % di abbattimento della superficie |
|--|---|
| Gabinetti dentistici, radiologici, laboratori odontotecnici e laboratori di analisi | 10 % |
| Lavanderie a secco, tintorie non industriali, laboratori fotografici, falegnamerie, tipografie, stamperie, vetrerie ed eliografie | 20 % |
| Autocarrozzerie, autofficine meccaniche, elettrauto, marmisti, laboratori vetri e specchi, verniciatura, distributori di carburanti, falegnami e gommisti. | 30 % |
| Fonderie | 40 % |

5. L'esenzione di superficie di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo previa presentazione di idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). La documentazione attestante l'avvenuto smaltimento tramite soggetto abilitato deve essere presentata entro il 30 giugno di ciascun anno.
6. Il tributo non si applica ai locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
7. Sono esclusi dall'applicazione della detassazione per produzione di rifiuti speciali i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producono tali tipologie di rifiuti.

Articolo 10.D

TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffe commisurate ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Le tariffe del tributo sono determinate annualmente dall'organo competente entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
3. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto altresì conto dei dati e degli elementi a disposizione del Comune e dei criteri individuati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
4. Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti

assimilati avviati allo smaltimento. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità d'ambito competente, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e gli accantonamenti per perdite dovute a quote di tributo non versate.

5. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nelle tabelle allegate al presente regolamento. In caso di utenze che non trovano riscontro nelle categorie di cui al D.P.R., la tariffa sarà determinata avendo riguardo ad appropriati coefficienti di produttività specifica determinati mediante metodi diretti od indiretti.
6. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
7. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato.
8. In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al precedente comma, si intendono prorogate le tariffe in vigore.

Articolo 11.D

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di procedure rifiuti urbani e assimilati.
2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.
4. La superficie calpestabile per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori, ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ed esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
5. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

6. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

Articolo 12.D

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe del tributo sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36.
3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade e piazze pubbliche.
4. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti dei locali e delle aree occupati o detenuti dal Comune e quello delle istituzioni scolastiche di base è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Il Comune provvede alla copertura integrale di tali oneri iscrivendoli in bilancio come autorizzazione di spesa.
5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario.

Articolo 13.D

PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore dei servizi, che lo trasmette all'organo competente entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Il piano finanziario comprende:
 - a) il programma degli investimenti necessari;
 - b) il piano finanziario degli investimenti;
 - c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d) le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a) il modello gestionale ed organizzativo;
 - b) i livelli di qualità del servizio;
 - c) la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d) l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e) ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/99.

Articolo 14.D

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa del tributo, come riportato nella tabella allegata al presente regolamento.
2. L'assegnazione di un'utenza a una delle classi di attività previste dal precedente comma viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività prevalente dichiarato dall'utente in sede di richiesta di attribuzione di partita IVA. In mancanza o in caso di erronea attribuzione del codice si fa riferimento all'attività effettivamente svolta. Nel caso di più attività esercitate dal medesimo utente la tariffa del tributo applicabile è unica e basata sull'attività prevalente, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi, salvo il caso in cui le attività siano esercitate in distinte unità immobiliari, intendendosi per tali le unità immobiliari iscritte o da iscriversi nel catasto edilizio urbano ovvero che le attività non siano dipendenti l'una dall'altra ma possano essere considerate in modo autonomo. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
3. I garage intestati a persone giuridiche sono classificati nella categoria "Autorimesse" a meno che non risultino direttamente e singolarmente utilizzati quale pertinenza di una specifica abitazione.
4. La tariffa del tributo applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.). Per i locali della medesima attività economica ma siti in luoghi diversi si terrà conto del reale utilizzo di ogni singola unità produttiva.

Articolo 15.D

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica occupata da un nucleo familiare residente nel Comune si fa riferimento, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti.
2. Per le utenze domestiche di cui al comma precedente la composizione del nucleo familiare è quella risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione sia temporanea ossia inferiore a 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dalla dichiarazione; tale obbligo non sussiste per le variazioni del numero dei componenti rilevabili d'ufficio con le modalità e gli effetti indicati nel comma successivo.
3. La verifica delle variazioni anagrafiche dei residenti è effettuata d'ufficio con una cadenza non inferiore a due volte ogni anno solare e con effetto a decorrere dal primo giorno successivo all'aggiornamento.
4. Non vengono considerati, o considerati in modo proporzionale all'effettivo periodo di assenza, al fine del calcolo della tariffa riguardante la famiglia anagrafica ove mantengono la residenza:

- gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui dimorino stabilmente presso strutture per anziani, autorizzare ai sensi di legge;
 - gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui dimorino svolgano attività di studio all'estero o al di fuori del territorio regionale, previa presentazione di adeguata documentazione giustificativa;
 - i soggetti iscritti all'AIRE, ovvero i soggetti che per motivi di lavoro risiedano o abbiano la propria dimora per più di sei mesi all'anno in località ubicata fuori dal territorio nazionale, a condizione che tale presupposto sia specificato nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando il luogo di residenza o dimora abituale all'estero e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio posseduto nel Comune in locazione o in comodato.
5. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, la tariffa fissa e la tariffa variabile sono determinate in base alla superficie dell'immobile ed in base al nucleo familiare del luogo di residenza, considerando inizialmente un numero fisso di occupanti pari a quattro e modificandone il numero previa esibizione dello stato di famiglia o autocertificazione.
6. Ai fini della determinazione della quota variabile della tariffa, le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche con un solo occupante, se condotte da persone fisiche prive di utenze abitative nel territorio comunale. Nel caso di persone giuridiche i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

Articolo 16.D

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del mese successivo in cui inizia l'occupazione, la detenzione o il possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa l'ultimo giorni del mese in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nei termini di legge.
3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo.

Articolo 17.D

ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendo servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limite della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani e assimilati.
2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni nei contenitori o nei centri di raccolta vicini, in tale zona il tributo è dovuto in misura pari al 40 % se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita supera i 500 mt.
3. Per le finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione e viene meno dal mese successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Articolo 18.D

IRREGOLARITA' NELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% del tributo.
2. La riduzione di cui al presente comma, qualora dovuta, decorre dalla data della diffida o dalla data della conferma.

Articolo 19.D

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica su superficie non pavimentata nelle vicinanze della propria abitazione, è prevista una riduzione del 15% della tariffa del tributo (quota fissa e quota variabile). Fino alla definizione di una specifica regolamentazione comunale in materia, l'applicazione della riduzione deve essere preceduta da apposita richiesta contenente l'impegno del contribuente sia alla pratica del compostaggio domestico in modo continuativo sia ad assicurare l'accesso del personale incaricato alla verifica delle modalità e/o della qualità della sua produzione. Il contribuente è inoltre tenuto a dimostrare di avere a disposizione, nell'ambito del territorio comunale, un orto, un giardino o un'area verde in cui utilizzare in modo diretto il compost prodotto, avente una superficie di almeno 10 metri quadrati per abitante del nucleo familiare.
2. L'istanza darà valida, purché non siano mutate le condizioni, anche per gli anni successivi e dovrà essere presentata utilizzando appositi modelli predisposti dall'ufficio tributi. La riduzione avrà effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Con le medesime modalità dovrà essere denunciato il venir meno delle condizioni per l'applicazione delle riduzioni, fatto salvo il recupero del tributo, degli interessi e delle sanzioni in caso di omessa dichiarazione.
3. Gli utenti, con esclusione di coloro che avevano presentato richiesta di tale riduzione prima dell'entrata in vigore della TARI, per essere ammessi a beneficiare di tale riduzione devono presentare un'apposita istanza.
4. Il Consiglio Comunale, su proposta attuativa della Giunta e tenuto conto dei risultati a consuntivo ottenuti, può introdurre ulteriori riduzioni (collettive e/o individuali), per le utenze domestiche che effettuano la raccolta differenziata.
5. In ogni caso l'ammontare complessivo delle riduzioni a consuntivo, non potrà essere superiore al 30% della tariffa del tributo.

Articolo 20.D
RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo.
2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani effettivamente avviata al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere comunque, superiore al 20 % del tributo.
3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo apposita dichiarazione contenente l'indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che viene avviato al recupero, l'indicazione dei codici dei rifiuti avviati a recupero e il periodo di avvio a recupero. L'istanza deve altresì indicare la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allagare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'articolo 193 del D.Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per la attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.
4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di in capienza.

Articolo 21.D
AGEVOLAZIONI

1. Con la deliberazione di approvazione delle tariffe il Comune può introdurre riduzioni ed esenzioni annuali dal pagamento del tributo per le abitazioni occupate da nucleo familiare in relazione ad un determinato Indice Situazione Economica Equivalente (ISEE).
2. Oltre alla agevolazioni di cui al comma 1, il Comune può, con il medesimo atto, prevedere ulteriori agevolazioni per determinare situazioni ritenute meritevoli di tutela.
3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, in un importo massimo che non può eccedere il lite del 7% del costo complessivo del servizio, e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio cui si riferisce tale iscrizione.

Articolo 22.D

INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO SOCIO ECONOMICO

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda alle famiglie residenti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico l'esonero totale o parziale del pagamento della tariffa, facendosi carico del relativo onere.
2. I requisiti e le categorie dei soggetti che potranno usufruire degli interventi saranno stabiliti annualmente con provvedimento dei Servizi Sociali.
3. Per ottenere il suddetto intervento del Comune, i soggetti interessati devono produrre, annualmente, specifica richiesta ai Servizi Sociali.
4. Il soggetto interessato deve comunicare agli Ufficio competenti comunali il venire meno delle condizioni che hanno determinato l'intervento; ciò comporta la decadenza dell'intervento agevolativo dalla data di comunicazione o dalla data definita nella comunicazione stessa.
5. La riduzione e l'esenzione di cui ai precedenti commi sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Articolo 23.D

RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, la tariffa è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a) scuole materne provinciali, scuole elementari primarie e scuole secondarie di primo grado pubbliche di cui alla L.P. 8/1997, **nella misura del 100%**;
 - b) occupazione realizzate da enti e associazioni senza fine di lucro o nel caso di manifestazioni patrocinate, con apposito provvedimento, dal Comune, **nella misura del 100% del tributo giornaliero**;
 - c) enti e associazioni che abbiano per scopo sia l'assistenza che per beneficenza rivolta a categorie sociali bisognose, **nella misura del 30%**;
 - d) attività economiche che subiscono un rilevante danno economico in quanto situate in zone precluse dal traffico per lo svolgimento di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi, **nella misura del 30%**. Alla giunta Comunale è demandata l'individuazione delle attività economiche rientranti nell'ambito agevolativo;
 - e) per locali ad uso abitazione per residenti, occupati esclusivamente da persone anziane (ultra 65 anni) sole o in coppia con un altro (ultra 65 anni) stabilite in unità immobiliare di tipo civile abitazione, economico o popolare (A/2-A/3-A/4,A/5), **nella misura del 30 %** purché non superino il seguente reddito annuo lordo imponibile ai fini fiscali, comunque accertato:
 - euro 15.000/00 annuo (se nucleo o coppia);
 - euro 12.000/00 annuo (se persona sola);
 - f) per i locali ad uso abitazione occupati esclusivamente da nuclei familiari con almeno tre figli ricompresi nello stato di famiglia anagrafico al 1 gennaio dell'anno di tassazione a condizione che l'ISEE de nucleo familiare non sia superiore ad euro 15.000,00, **nella misura del 30%**;

- g) ulteriori particolari e gravi situazioni, che potranno essere di volta in volta riconosciute con apposito provvedimento della Giunta Comunale su specifica e motivata richiesta degli interessati, **nella misura del 30%**;
 - h) nei nuclei familiari, anche non residenti, a cui appartengono soggetti diversamente abili con un'invalidità riconosciuta pari al 100%, come da attestazione risultante dai verbali delle commissioni sanitarie delle Aziende Sanitarie Locali, **nella misura del 30%**;
2. Le riduzioni e le esenzioni di cui al precedente comma sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, in un importo massimo che non può eccedere il limite del 7% del costo del servizio, e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio cui si riferisce tale iscrizione, ferma restando la possibilità per l'organo competente di stabilire che la relativa copertura possa essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti.

Articolo 24.D

CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora alla stessa utenza si rendessero contestualmente applicabili per riduzioni o agevolazioni, ne sarà applicata solo una soltanto, quella favorevole al contribuente.

Articolo 25.D

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa del tributo giornaliero è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dalla data di entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del D.Lgs. 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Alla tariffa del tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi o al soggetto che ne svolge le funzioni tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
9. Sono escluse dall'applicazione della tariffa del tributo giornaliera le occupazioni effettuate con cantieri, in quanto il rifiuto prodotto è per la quasi totalità da considerarsi speciale, occupazioni

necessarie per traslochi in quanto la tariffa del tributo è già applicata all'immobile nonché ogni altra occupazione che o per la particolare tipologia (occupazione soprassuolo e sottosuolo, fioriere, ecc.) o perché oggettivamente (banchetti per raccolta firme, suonatori ambulanti, spazi utilizzati da spettacoli viaggianti per l'installazione di attrezzature e/o giochi, ecc.) non producono o hanno una produzione di rifiuti irrilevante.

Articolo 26.D

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette. Tale obbligo è esteso anche alle richieste per l'ottenimento delle riduzioni ed esenzioni nonché alla loro cessazione.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare.
4. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 60 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r e a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax e PEC.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

UTENZE DOMESTICHE

- a) generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b) generalità del soggetto denunciante diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- e) data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- f) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni o esenzioni.

UTENZE NON DOMESTICHE

- a) denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività prevalente;
- b) generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c) persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della Società;
- d) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizione interne;

- e) data di inizio dell'occupazione/detenzione, possesso o di variazione degli elementi denunciati;
 - f) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni.
6. In caso di mancata presentazione della dichiarazione entro i termini, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali e delle aree, ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
 7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione IUC di cessazione entro il termine previsto.

Articolo 27.D

RISCOSSIONE

1. In deroga all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 D.Lgs. 241/1997, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 D.Lgs. 241/1997, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'articolo 7 della L. 212/2000.
3. Gli importi annuali dovuti sono riscossi di norma in quattro rate alle scadenze indicate nell'avviso di pagamento, salva diversa determinazione della Giunta Comunale. E' ammesso il pagamento in unica soluzione. Eventuali conguagli di tributo possono essere riscossi in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1 della L. 296/2006.
4. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, è inferiore ad € 12.00 o ad € 2.00 in caso di tributo giornaliero.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso dell'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. Il pagamento della tassa non versata alle scadenze è sollecitato dal Comune mediante apposito atto d'accertamento per parziale od omesso versamento alla scadenza notificato al contribuente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno con addebito delle spese di notifica dell'atto. In tale atto il contribuente viene invitato a pagare l'intero importo dovuto entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del sollecito, con l'avvertenza che in mancanza si procederà, sulla base delle normative consentite dalle leggi vigenti, alla riscossione dell'importo sollecitato con addebito delle relative spese procedurali e contestuale irrogazione della sanzione.
7. Il tributo è accertato in base alle vigenti disposizioni di legge di cui all'articolo 14 D.L. 201/2011 e articolo 1, comma 161 e successivi del D.Lgs. 296/2006. Il tributo oggetto di accertamento deve essere versato entro 60 giorni dalla notifica del relativo atto con le modalità di pagamento indicate nell'atto. Gli atti di accertamento TARI divenuti definitivi valgono come dichiarazione per

le annualità successive all'intervenuta definitività, consentendo l'ordinaria liquidazione del relativo tributo.

8. In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento la riscossione degli importi ancora dovuti viene effettuata dal Comune mediante ruolo affidato, nel rispetto della normativa vigente, all'agente per la riscossione, secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificata dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e successivi ove applicabile per legge alle entrate dei Comuni oppure mediante esecuzione forzata, da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910 ed avvalendosi degli strumenti previsti dal Titolo II D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili.

Articolo 28.D

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del precedente articolo 27.D, su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dall'articolo 1, comma 165 della L. 296/2006, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

Articolo 29.D

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compreso i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 30.D

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati dichiarati e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi

- pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal rappresentante legale dell'ente, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
- degli accertatori di cui all'articolo 1, commi 179-182 della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale può stipulare apposite convenzioni. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento;
- d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi anche con modalità informatiche e telematiche:
- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dell'articolo 1, commi 161 e 162 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

Articolo 31.D

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'articolo 50 della L. 27 dicembre 1997, n. 449 si applica alla TARI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 218/1997.

Articolo 32.D

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'articolo 13 del D.Lgs. 472/1997.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 150 a € 500.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

Articolo 33.D

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Avverso l'avviso e la cartella di pagamento ordinaria, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il rifiuto espresso o tacito alla restituzione del tributo, delle sanzioni e degli interessi o accessori non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domanda di definizione agevolata di rapporti tributari, il contribuente può proporre ricorso alla Commissione tributaria competente. Il relativo contenzioso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 546/1992.

Articolo 34.D

EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'articolo 3, comma 1 L. 212/2000, dal **1° gennaio 2014**, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014, in osservanza della disposizione contenuta nell'articolo 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'articolo 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448.

ALLEGATO A

CATEGORIE TARIFFARIE – TARI –

UTENZE DOMESTICHE: la tariffa è stabilita in base al numero dei componenti del nucleo familiare ed in base alla superficie dell'immobile.

| Nucleo familiare |
|-------------------------|
| 1 componente |
| 2 componenti |
| 3 componenti |
| 4 componenti |
| 5 componenti |
| 6 o più componenti |

UTENZE NON DOMESTICHE:

| CATEGORIE DI ATTIVITA' con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti (DPR 158/99) |
|--|
| 1 – Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto |
| 2 – Cinematografi e teatri |
| 3 – Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta |
| 4 – Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi |
| 5 – Stabilimenti balneari |
| 6 – Esposizione, autosaloni |
| 7 – Alberghi con ristorante |
| 8 – Alberghi senza ristorante |
| 9 – Case di cura e riposo |
| 10 Ospedali |
| 11 Uffici, agenzie, studi professionali |
| 12 Banche ed istituti di credito |
| 13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli |
| 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze |
| 15 Negozi particolari: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato |
| 16 Attività artigianali tipo botteghe (barbiere, estetista, parrucchiere) |
| 17 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista) |
| 18 Carrozzeria, autofficina, elettrauto |
| 19 Attività industriali con capannoni di produzione |
| 20 Attività artigianali di produzione beni specifici |

| | |
|----|--|
| 21 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense, birrerie e amburgherie |
| 22 | Bar, caffè, pasticceria |
| 23 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari |
| 24 | Plurilicenze alimentari e/o miste |
| 25 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante |
| 26 | Banchi di mercato genere alimentari |
| 27 | Discoteche, night club |